

# **REGOLAMENTO INTERNO**

**Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Via Corelli 28, Milano**

**[aggiornato al 03.11.2021]**

Art. 1

## **Disposizioni generali**

Al cittadino straniero trattenuto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, comprese le misure indispensabili per garantire l'incolumità delle persone e quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze di cura, assistenza, promozione umana e sociale.

Al cittadino straniero è altresì garantito il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua religione, del suo stato di salute fisica e psichica e del suo orientamento sessuale, fermo restando il divieto di allontanarsi dal Centro.

Art. 2

## **Ingresso del cittadino straniero presso il Centro**

Al momento dell'ingresso presso il Centro il cittadino straniero viene informato mediante l'aiuto del mediatore linguistico-culturale dei suoi diritti e doveri, delle modalità di trattenimento e delle regole di convivenza presso la struttura.

A tal fine, saranno affisse in luoghi visibili allo straniero e/o consegnategli in lingua a lui comprensibile:

1. la Carta dei diritti e dei doveri;
2. l'elenco degli avvocati che prestano patrocinio gratuito, fornito dall'Ordine degli Avvocati;
3. opuscolo informativo per richiedenti protezione internazionale ex art. 10 Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
4. il presente regolamento.

Al momento dell'ingresso presso il Centro al cittadino straniero è consegnato il kit di primo ingresso contenente il vestiario e l'occorrente per l'igiene personale ed effetti lettereschi. Allo stesso sarà consegnata anche una tessera telefonica del valore di 5 euro, ovvero un credito di 5 euro da utilizzare per le chiamate personali.

Art. 3

## **Visita medica di primo ingresso**

Lo straniero accede al Centro previa visita medica effettuata da parte del medico della competente ATS, che accerta l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura (quali malattie infettive o contagiose e pericolose per la comunità, stati psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative che non possono ricevere le cure adeguate in comunità ristrette). Il certificato dell'ATS dovrà riportare espressamente la dicitura che il cittadino straniero è "idoneo alla vita in comunità" o che "non sussistono controindicazioni alla vita in comunità".

Tutti i cittadini stranieri devono essere muniti altresì di certificazione medica attestante l'esito negativo di un test diagnostico per la covid-19 effettuato non oltre le 48 ore precedenti. Il test in questione è richiesto altresì in caso di trasferimento da altro CPR o nel caso di scarcerazione.

L' idoneità della documentazione medica viene valutata dal medico del CPR il quale, al momento dell' ingresso presso il Centro, sottopone lo straniero a visita medica per accertare che non presenti patologie che rendano incompatibile l' ingresso e la permanenza del medesimo presso la struttura.

#### Art. 4

##### **Scheda sanitaria**

All' atto dell' ingresso viene formata la scheda sanitaria, la stessa viene conservata a cura del medico responsabile. La stessa indica l' esito delle visite effettuate, le eventuali prescrizioni e l' esito delle cure prestate. Una copia della scheda sanitaria è rilasciata al cittadino straniero al momento dell' uscita dal Centro. In caso di trasferimento in altro Centro, ulteriore copia è consegnata al responsabile sanitario della struttura di destinazione per il tramite del responsabile della scorta di accompagnamento.

#### Art. 5

##### **Visite mediche e trasferimento in ospedale**

Successivamente all' ingresso e durante la permanenza nel Centro, il cittadino straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile del Centro, per la valutazione complessiva della sua salute e per valutare l' eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici/terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, anche sulla base della scheda sanitaria redatta dai medici della struttura carceraria se provenienti da istituti di pena. Le visite mediche si svolgono nel presidio sanitario, nel pieno rispetto della privacy e della tutela della dignità personale. Nel presidio sanitario, come previsto dal Regolamento del Ministero dell' Interno del 26.10.2014, è assicurata la presenza di personale medico, in modo da garantire, oltre all' orario giornaliero di servizio presso il Centro, la reperibilità per l' intera giornata, comprese le ore notturne, ed è assicurata la costante presenza di personale paramedico per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi.

Se il medico ravvisa la necessità di un trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti o la prestazione di cure, lo stesso informa tempestivamente il Direttore del Centro che provvede a predisporre il trasferimento mediante scorta pubblica. Se si riscontra l' esigenza di cure immediate, il medico o il personale paramedico presenti nel Centro avvertono la struttura pubblica sanitaria per il pronto soccorso dello straniero e per il suo eventuale trasferimento in ospedale.

#### Art. 6

##### **Effetti personali e deposito**

Il Gestore assicura la custodia di effetti e risparmi personali degli stranieri, redigendo apposito verbale di presa in carico, fermo restando che non è consentito introdurre o detenere strumenti atti ad offendere o potenzialmente tali (compresi specchi, rasoi, occhiali da sole, accendini, fiammiferi e altro materiale infiammabile, cinture, bretelle, scarpe ed affini) e quanto altro potrebbe compromettere la generale incolumità e sicurezza delle persone.

La consegna e l' uso di penne e matite, vietato all' interno dei moduli abitativi, deve comunque avvenire sotto la stretta sorveglianza del Gestore, che provvederà a ritirarle al cessare delle esigenze.

L' ente gestore assicura la custodia degli effetti personali e dei bagagli non ammessi all' interno del Centro, salvo le generali disposizioni di legge in materia di sequestri giudiziari ed amministrativi.

Il Gestore assicura la preparazione dei bagagli dell' ospite in occasione della dimissione dal Centro, avendo cura di rendere i medesimi riconoscibili con indicazione delle generalità dei proprietari.

Art. 7

**Alloggio**

Anche sulla base delle segnalazioni delle forze di polizia presenti presso il Centro viene assegnato al cittadino straniero un alloggio, al fine di garantire la pacifica e serena convivenza all'interno del Centro e comunque al fine di scongiurare rischi per l'ordine e la sicurezza. Per quanto possibile, ai richiedenti asilo sarà dedicato uno spazio separato dagli altri trattenuti.

I posti letto sono nominativi e gli operatori vigileranno sul rispetto della presente disposizione.

Art. 8

**Cura degli alloggi e degli spazi comuni**

Gli operatori del Centro vigilano sul mantenimento di condizioni igienico sanitarie decorose ed idonee al mantenimento di uno standard di vita adeguato. Gli stranieri presso il Centro vengono sollecitati nell'avere cura della propria persona e dell'ambiente in cui vivono, nel rispetto reciproco di sé stessi e degli altri. Il servizio di pulizia e di disinfezione è comunque assicurato secondo gli standard previsti nel Capitolato.

Art. 9

**Pasti**

Il cittadino straniero ha diritto a tre pasti al giorno: colazione, pranzo e cena. Il materiale per il consumo dei pasti è idoneo al rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza, onde evitare un utilizzo improprio degli stessi. I pasti, salvo quanto indicato in caso di isolamento o quarantena, sono consumati nei locali mensa, in orario indicato sulla tabella attività fornita all'ingresso e affissa. Gli orari dei pasti possono essere modificati per esigenze di ordine e sicurezza.

Il Gestore dovrà altresì tener conto di eventuali prescrizioni mediche e dei diversi regimi alimentari degli ospiti del Centro, nonché dei dettami religiosi di ciascuno, garantendo la disponibilità di pasti certificati "HALAL".

Art. 10

**Attività all'aperto**

Al cittadino straniero è consentito l'accesso all'area esterna situata nella propria sezione. Gli operatori del Centro assicurano il mantenimento di un comportamento decoroso ed informano immediatamente il personale di Polizia in caso di turbamenti dell'ordine e della sicurezza.

Il fumo è consentito unicamente nelle aree esterne.

L'attività sportiva, senza contatto fisico, è consentita purché compatibile con le esigenze di mantenimento dell'ordine e della sicurezza previo accordo con gli operatori e con l'autorità di pubblica sicurezza.

Sono vietati gli assembramenti.

Art. 11

**Altre attività**

Proposte da parte del cittadino straniero saranno prese in considerazione mediante la compilazione di un apposito modulo "segnalazioni". Le stesse saranno esaminate ed eventualmente autorizzate di concerto con l'autorità di pubblica sicurezza.

## Art. 12

### **Corrispondenza e telefonate**

L'Ente Gestore assicura la libertà di corrispondenza degli ospiti del Centro, anche telefonica.

La corrispondenza epistolare è consegnata al destinatario in presenza di personale di polizia.

Gli operatori curano quotidianamente la spedizione della corrispondenza, compresa l'affrancatura e la spedizione di telegrammi. Al fine di tutelare l'incolumità degli stranieri, la consegna e l'uso di penne e matite è vietato all'interno dei moduli abitativi, e il relativo uso deve avvenire sotto la stretta sorveglianza del Gestore, il quale provvederà a ritirarle al cessare delle esigenze.

Le comunicazioni telefoniche con l'esterno sono assicurate mediante l'utilizzo di telefoni cellulari e di apparecchi telefonici fissi installati nel Centro, in zone accessibili agli stranieri. Al momento dell'ingresso, allo straniero è consegnata una tessera telefonica del valore di 5 euro, ovvero un credito di 5 euro da utilizzare per le chiamate personali; ogni due giorni, lo straniero matura un credito di € 5 di *pocket money*, da potersi utilizzare anche per effettuare telefonate. Il trattenuto, per effettuare telefonate, può servirsi delle cabine installate presso il Centro, ovvero del proprio telefono cellulare, o di telefoni cellulari comuni messi a disposizione dal Gestore, osservando le modalità indicate nell'allegato disciplinare. Lo straniero, se in possesso di denaro proprio, potrà acquistare tessere telefoniche e/o credito telefonico. Su richiesta del cittadino straniero, il Gestore informa i famigliari dello stesso in merito al trattenimento.

## Art.13

### **Servizio lavanderia**

Il servizio di lavanderia della dotazione consegnata dal gestore e dei capi personali degli ospiti è effettuato con cadenza settimanale. Viene messo a disposizione degli ospiti un calendario dei giorni divisi per settore di appartenenza.

Durante la settimana la biancheria intima viene cambiata ogni due giorni.

## Art. 14

### **Ricezione di pacchi**

L'ente gestore coadiuva il dispositivo di vigilanza per accertare il contenuto dei pacchi e dei bagagli destinati ai cittadini stranieri, provvede poi a recapitare gli stessi qualora autorizzati o a conservare gli oggetti che non possono essere detenuti.

## Art. 15

### **Accesso del personale in servizio**

L'ingresso presso il Centro è consentito:

1. Alle Forze dell'Ordine, al giudice competente, al personale della ASL competente ed al personale della Prefettura, per motivi di servizio e previa esibizione della Tessera di Riconoscimento.
2. Agli appartenenti all'Ente Gestore per motivi di servizio e secondo i turni predisposti, mediante esibizione del cartellino di riconoscimento o del documento di identità e preventiva verifica della presenza del nominativo nella relativa lista.
3. Ai dipendenti delle ditte di manutenzione degli impianti, di servizio catering e di pulizia ed altro, mediante esibizione del cartellino di riconoscimento o del documento di identità e preventiva verifica della presenza del nominativo nella relativa lista fornita dall'ente gestore.
4. Appartenenti ad enti ed associazioni, eventualmente ammessi a svolgere attività di assistenza, sulla base di accordi stipulati con la Prefettura, anche su proposta dell'ente gestore. Le collaborazioni possono riguardare: l'interpretariato, l'informazione legale, la mediazione culturale, il supporto psicologico, l'assistenza sociale e le attività ricreative.

## Art. 16

### **Accesso al centro**

Possono accedere al Centro in qualunque momento senza necessità di previa autorizzazione:

1. membri del Governo e del Parlamento nazionale con facoltà di farsi accompagnare da un assistente
2. membri del Parlamento Europeo, con facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente;
3. magistrati nell'esercizio delle funzioni;
4. delegati in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) o suoi rappresentanti autorizzati;
5. Garante nazionale per la tutela dei diritti delle persone detenute;
6. Garanti regionali e comunali per la tutela dei diritti dei detenuti, con riferimento ai centri rientranti nell'ambito della relativa competenza territoriale.

È consentito l'accesso al Centro, previa autorizzazione della Prefettura di Milano, ai seguenti soggetti:

1. rappresentanti di enti e associazioni ammesse a svolgere l'attività di assistenza sulla base di accordi di collaborazione stipulati con il Ministero dell'Interno o con la Prefettura.

I soggetti che seguono devono presentare richiesta di autorizzazione all'accesso alla Prefettura di Milano, con congruo anticipo rispetto alla data di accesso richiesta, onde consentire l'acquisizione del necessario nulla osta da parte della locale Questura:

1. giornalisti e foto-cineoperatori;
2. ministri di culto su richiesta del cittadino straniero;
3. coniuge, figli e famigliari dello straniero;
4. personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine, su richiesta del cittadino straniero;
5. altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.

Ai fini delle autorizzazioni di cui al comma precedente, la Prefettura, acquisito il nulla osta della Questura, invia tempestivamente le richieste di accesso in questione ai competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno per il relativo parere. La Prefettura, ove non siano rappresentate o statività dal citato Dipartimento, autorizza l'ingresso e comunica al Gestore i nominativi delle persone autorizzate.

Non sono consentite riprese video-fotografiche e/o registrazioni audio della struttura o delle sue immediate pertinenze, degli stranieri ivi trattenuti ovvero del personale in servizio a qualsiasi titolo, salva l'autorizzazione della Prefettura. Tale divieto sarà ribadito a mezzo di affissioni all'interno della struttura. L'eventuale provvedimento che autorizza le registrazioni audio-video può essere anche cumulativo.

Le visite possono anche comprendere colloqui con gli stranieri del Centro, ove il responsabile del servizio di vigilanza interna non rilevi rischi per la sicurezza. I visitatori sono accompagnati dal personale del Gestore per tutta la durata della visita ed eventualmente da un funzionario della Prefettura.

Gli accessi al Centro possono essere vietati e riprogrammati dall'Autorità prefettizia, di comune accordo con il responsabile del dispositivo di sicurezza presso il CPR e la competente Autorità sanitaria locale, in caso di emergenza sanitaria (es. quarantena causa covid) o di comprovato pericolo per l'incolumità fisica e la salute dei visitatori.

## Art. 17

### **Colloqui e visite**

Il Gestore assicura che le visite siano effettuate nei giorni e nelle fasce orarie stabilite dal Prefetto, d'intesa con il Questore, avendo cura di articolare i turni sia al mattino che al pomeriggio e in modo che ciascun turno non sia inferiore a due ore.

Per motivate esigenze di ordine e sicurezza, il ricevimento può essere ritardato, fatti salvi casi particolari di autorizzazione in deroga. Qualora ricorrano tali esigenze il personale addetto alla vigilanza ne informa il funzionario competente della Prefettura nonché i funzionari della PS responsabili, che valutate la fondatezza delle esigenze rappresentate adottano di comune intesa le conseguenti determinazioni.

#### Art. 18

##### **Modalità di svolgimento delle visite e controlli**

I visitatori, ad eccezione dei soggetti indicati al comma 1 dell'art. 16, devono essere sottoposti ad accurato controllo, anche con l'utilizzo di apparecchiatura metal-detector fissa ovvero portatile, al fine di evitare l'introduzione abusiva di armi, proprie o improprie, o altri oggetti e sostanze vietate. I visitatori devono essere muniti di idoneo documento di identificazione e di permesso di soggiorno se stranieri; gli stessi sono registrati su apposito registro tenuto dal responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro e devono rispettare gli orari stabiliti.

I colloqui avvengono in spazi a questi riservati, evitando affollamenti che potrebbero compromettere la sicurezza. I Ministri di Culto possono incontrare anche più di una persona contemporaneamente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, di volta in volta valutate dal responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro.

La vigilanza durante i colloqui riservati dovrà essere discreta ed effettuata con modalità tali da non limitare il diritto alla riservatezza, in modo da garantire la sicurezza dei visitatori e degli stessi stranieri.

Al termine di ogni incontro il personale di vigilanza procede al controllo di sicurezza degli stranieri prima del loro rientro presso gli alloggi, al fine di verificare l'eventuale possesso di strumenti atti ad offendere o altri oggetti vietati. Ogni comportamento in violazione delle regole del presente Regolamento sarà immediatamente segnalato dagli operatori all'autorità di pubblica sicurezza presente presso il Centro, realizzando una collaborazione di vigilanza sinergica, e successivamente comunicato alla locale Questura. La Prefettura, in caso di violazioni accertate, potrà procedere a revocare l'autorizzazione all'accesso, anche per il futuro.

I colloqui autorizzati si svolgeranno con le tempistiche autorizzate dalla Prefettura, rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro, mantenendo comportamenti decorosi e rispettando ogni disposizione impartita dall'autorità di vigilanza.

#### Art. 19

##### **Accesso agli alloggi**

Non è consentito ai visitatori l'accesso agli alloggi, con esclusione dei rappresentanti degli enti e delle associazioni autorizzati a fornire assistenza informativa e legale. Sono fatte salve le visite ispettive.

#### Art. 20

##### **Colloqui legali**

Ai fini del colloquio con il proprio avvocato difensore, il personale addetto alla vigilanza avrà cura di controllare che il cittadino straniero abbia conferito espresso mandato. Il Gestore collaborerà con il personale di pubblica sicurezza ai fini della segnalazione di condotte non conformi al Codice deontologico poste in essere dai difensori che assistono gli stranieri trattenuti presso il Centro, le quali saranno comunicate anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

#### Art. 21

##### **Segnalazioni**

È istituito un servizio di segnalazione alla Prefettura. Il cittadino straniero potrà compilare un apposito modulo, anche in forma anonima, e il Gestore ne curerà il recapito alla Prefettura con modalità idonee. Il cittadino straniero trattenuto può, inoltre, rivolgere istanze o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa, al

Garante nazionale e ai Garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Le segnalazioni di cui sopra dovranno essere redatte personalmente dagli stranieri. La consegna e l'uso di penne e matite deve avvenire sotto la stretta sorveglianza del Gestore, che provvederà a ritirarle al cessare delle esigenze. L'inoltro delle buste contenente i reclami indirizzati al Garante nazionale o ai Garanti regionali o locali è a cura del Gestore.

#### Art. 22

### **Segnalazioni al dispositivo di sicurezza**

Il personale dell'ente gestore, al fine di assicurare una collaborazione proficua, comunica senza indugio al dispositivo di sicurezza fondati sospetti di azioni che possano turbare l'ordine e della sicurezza pubblica all'interno del Centro. Offre, su richiesta del dispositivo di sicurezza, la propria collaborazione.

#### Art. 23

### **Procedure di sicurezza**

L'Ente Gestore predispone il Piano di Emergenza ed attua tutte le procedure di sicurezza, in raccordo con il responsabile del dispositivo di vigilanza presso il Centro. L'Ente Gestore nomina il Responsabile della Gestione dell'Emergenza e i componenti delle Squadre di Emergenza Antincendio e Primo Soccorso e individua il personale da destinare, con continuità, al rispetto delle citate prescrizioni, in particolare al deflusso degli stranieri nei cd. luoghi sicuri.

#### Art. 24

### **Misure per prevenire il contagio e la diffusione del virus covid-19**

Al fine di prevenire il contagio e la diffusione del virus covid-19 all'interno del Centro, gli ospiti covid-positivi o con sintomatologia covid-suggestiva, o che siano entrati in contatto diretto con altro soggetto accertato covid-positivo, saranno trasferiti in spazi dedicati ed isolati al fine di trascorrere in sicurezza il periodo di isolamento o di quarantena imposto dalla legge, al fine di assicurare la salute del singolo e della collettività. In tali casi non saranno consentiti contatti con l'esterno e la sorveglianza e il supporto saranno svolti da personale equipaggiato con tutti i necessari DPI.

Fino al termine dell'emergenza pandemica da covid-19, o comunque fino al diverso termine determinato dal Prefetto d'intesa con il Questore e la competente Autorità sanitaria locale, tutti coloro che accedono al Centro devono presentare al responsabile del dispositivo di sicurezza del Centro l'esito negativo di un test diagnostico per la covid-19 effettuato non oltre le 48 ore precedenti l'ingresso. Sono esclusi dal presente obbligo i soggetti indicati al comma 1 dell'art. 16, gli avvocati nell'esercizio delle loro funzioni e comunque tutti coloro che accedono al Centro in virtù di un accordo con l'Ente Gestore per l'erogazione di servizi di assistenza ai cittadini stranieri ivi trattenuti. Di tale obbligo è data preventiva informazione ai soggetti interessati.

Tutti coloro che accedono al Centro devono in ogni caso osservare le prescrizioni sanitarie previste dalla vigente normativa, e in particolare osservare il prescritto distanziamento sociale, indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie, impiegare ove necessario schermi e barriere protettive e fruire di ambienti nei quali sia garantito un costante ricambio d'aria o, ove possibile, all'aperto.